

Aggregazioni tra soggetti *under common control* e affrancamenti

di Fabio Gallio (*) e Federica Badioli Solazzi (**)

È possibile affrancare i maggiori valori della lista clienti, iscritti nel bilancio consolidato per effetto della *Price Purchase Allocation* a seguito di acquisizioni contabilmente trattate quali *business acquisition* in base all'IFRS 3, anche a seguito di successive operazioni cosiddette di *under common control*. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con le risposte a interpello nn. 59 e 60 del 2019.

1. Premessa

L'Agenzia delle entrate, con due risposte di notevole contenuto tecnico ad altrettante istanze di interpello (nn. 59/2019 e 60/2019), ha ritenuto possibile affrancare i maggiori valori delle Liste clienti iscritti in bilancio a seguito di operazioni di fusione c.d. *under common control* in quanto tali *assets* risultavano già iscritti nel bilancio consolidato della controllante per effetto della *Price Purchase Allocation* (c.d. PPA), che è stata determinata all'atto delle acquisizioni delle società contabilizzate, in base al principio IFRS 3, quali *business acquisitions*.

A parere dell'Agenzia delle entrate, nel caso in cui le **fusioni** tra entità ***under common control*** comportino il verificarsi di un **disallineamento** tra i valori contabili iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori fiscali, le medesime configurerebbero presupposto per l'accesso al regime di riallineamento dei valori, di cui all'art. 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185/2008, mediante imposizione sostitutiva, sui valori netti contabili residui al momento della fusione.

Le fattispecie rappresentate nelle istanze riguardano soggetti *IAS adopter* che realizzano operazioni di "*business combination involving entities*

or businesses under common control", la cui contabilizzazione deve avvenire secondo le indicazioni contenute nel Documento OPI n. 1 (*Revised*) di Assirevi, e, con particolare riferimento al "Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d'esercizio", nel Documento OPI n. 2 (*Revised*) (Orientamenti preliminari di Assirevi in tema di IFRS); quindi, sulla base del principio della *continuità dei valori*, come meglio di seguito precisato, la Lista clienti, già iscritta nel bilancio consolidato della controllante, per effetto dell'integrazione risulterà iscritta anche nel bilancio separato dell'incorporante *post* fusione.

A parere dell'istante, dal punto di vista fiscale la disciplina dell'**affrancamento c.d. speciale**, di cui al comma 10, dell'art. 15, del D.L. n. 185/2008, prevede che, in deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'art. 176 del T.U.I.R., i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali, ad imposta sostitutiva; e, ai fini che qui interessano, la normativa in commento consente di dare rilievo, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, alle differenze che si originano, in occasione di operazioni

(*) Cultore di diritto tributario, Avvocato, Dottore commercialista, Revisore legale. Studio Terrin Associati di Padova e Milano.

(**) Dottore commercialista e Revisore legale in Bologna.

Approfondimento

Redditi di impresa

straordinarie, tra i “**maggiori valori iscritti in bilancio**” dei beni ricevuti dalla società avente causa (società incorporante o risultante dalla fusione) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto dante causa (società incorporata o fusa); dovendosi ritenere consentito, nel caso *de quo*, di operazioni straordinarie intervenute tra soggetti *under common control*, l'affrancamento dei maggiori valori (*alias*: Liste clienti) iscritti in bilancio.

2. Trattamento contabile dell'operazione di fusione

Dal punto di vista contabile, trattandosi di operazioni effettuate tra soggetti *IAS adopter* appartenenti al medesimo gruppo, è necessario fare riferimento, in primo luogo, a quanto stabilito dal **documento di Assirevi denominato OPI n. 1 (Revised)** dell'ottobre 2016. Tale documento, che si occupa, appunto, del “Trattamento contabile delle *'business combinations under common control'* nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato”, al paragrafo 1.1., denominato “Operazioni di acquisizione e conferimento di rami d'azienda”, precisa preliminarmente che tali operazioni sono escluse dall'ambito di applicazione obbligatoria dell'IFRS 3; inoltre, viene sottolineato che nessun principio o interpretazione IAS/IFRS si occupa nello specifico della contabilizzazione di tali operazioni e, pertanto, la scelta del principio contabile più idoneo debba essere guidata dai canoni generali previsti dallo IAS 8.

Tale principio, al paragrafo 10, prevede che, in assenza di un principio o di un'interpretazione IFRS che si applichi specificamente ad un'operazione, la direzione aziendale debba fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un **principio contabile** che sia:

- (a) **rilevante** ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e
- (b) **attendibile**, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; (ii) rifletta la **sostanza economica** delle operazioni e non meramente la forma legale; (iii) sia **neutrale**, cioè scevro da pregiudizi; (iv) sia **prudente**; e (v) sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

Sulla base di tali elementi, la scelta del principio contabile per tali operazioni, che pur giuridicamente rilevanti sono prive di sostanza economica, cioè di una significativa influenza sui flussi di cassa futuri, deve essere guidata in particolar modo dal principio di prudenza, di cui al sopracitato IAS 8.10, lettera (b) (iv). In questi casi, pertanto, la scelta dei criteri di contabiliz-

zazione deve privilegiare principi idonei ad assicurare la **continuità dei valori**.

L'applicazione del principio della continuità dei valori, per le operazioni che non hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri, dà luogo alla rilevazione nello stato patrimoniale di valori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese oggetto di aggregazione fossero state unite da sempre. Al fine di rispettare tale principio di continuità vengono individuati due criteri alternativi per la scelta della **base di costo**:

- quello c.d. del ***pooling of interest***, secondo il quale le attività nette dell'entità acquisita e dell'entità acquirente devono essere rilevate ai valori di libro che avevano nelle rispettive contabilità prima dell'aggregazione. Il conto economico sarà uguale alla somma dei conti economici delle due entità integrate a partire dalla data della transazione;

- quello c.d. della ***predecessor basis***, secondo il quale le attività nette sono trasferite ai valori risultanti dal bilancio consolidato alla data del trasferimento della società controllante comune delle società che realizzano l'aggregazione. Infatti, data l'appartenenza sia della società acquirente che di quella acquisita al medesimo gruppo, la continuità suddetta può essere riferita ai valori riflessi nel bilancio consolidato del soggetto che controlla le società che effettuano la transazione.

In particolare, l'applicazione del principio della continuità dei valori comporta che i criteri di rilevazione contabile, rientranti nell'ambito del principio della prudenza indicato dallo IAS 8.10, siano i seguenti:

- dalla parte della **società avente causa/acquirente**: iscrizione dei **valori contabili storici** determinati secondo la **base di costo** scelta (o *pooling of interest* o *predecessor basis*); ove i valori di trasferimento, risultanti da apposita perizia di stima, finalizzata all'operazione di aumento, o costituzione, del capitale sociale della società, siano superiori a quelli storico-contabili, l'eccedenza va stornata rettificando in diminuzione il patrimonio netto della società avente causa/acquirente con addebito di una Riserva, appositamente denominata;

- dalla parte della società **dante causa/venditrice**: per simmetria con l'impostazione contabile adottata dalla società avente causa, l'eventuale differenza tra il prezzo della transazione (ovvero l'effettivo aumento di patrimonio netto) ed il preesistente valore di carico delle attività oggetto del trasferimento non deve essere rilevata a conto economico, ma deve essere contabilizzata nel **patrimonio netto**, assimilando l'operazione ad un'operazione effettuata in qualità di socio.

Per tutto quanto sopra precisato, ove trattasi di operazione di riorganizzazione aziendale tra soggetti IAS appartenenti al medesimo gruppo (c.d. *operazioni under common control*), che non sia, quindi, inquadrabile come *business acquisition* e come tale esclusa dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3, la metodologia di contabilizzazione dell'operazione non consente l'iscrizione di maggiori valori sulle attività ricevute all'atto dell'operazione, ma impone il principio generale della continuità dei valori, al quale il trattamento contabile deve ispirarsi.

Il **documento Assirevi OPI n. 2 (Revised)**, in tema di trattamento contabile delle fusioni con natura di ristrutturazioni (1) nel bilancio di esercizio, al paragrafo 2.a), tratta delle fusioni madre-figlia con quota di partecipazione del 100%, posseduta dall'incorporante nell'incorporata, ed afferma che l'applicazione del principio della continuità dei valori consegue "all'assenza di uno scambio con economie terze e di un'acquisizione in senso economico". Applicare il principio della continuità dei valori significa dare rilevanza alla **preesistenza del rapporto di controllo** tra le società coinvolte nell'operazione di fusione (incorporante ed incorporata), nonché al **costo** sostenuto dall'**incorporante** per l'originaria acquisizione dell'incorporata. Tale costo, nonché l'allocatione dello stesso ai valori correnti delle attività e passività dell'incorporata e all'avviamento, si rinviengono nel bilancio consolidato del gruppo costituito dall'incorporante e dall'incorporata. In altri termini, la fusione con natura di ristrutturazione determina la convergenza del bilancio consolidato dell'incorporante alla data di fusione verso il bilancio d'esercizio dell'incorporante *post* fusione, attuando il c.d. consolidamento legale.

Ne deriverebbe che la **differenza di annullamento** tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto della società incorporata dovrà essere allocata agli *assets* e all'eventuale avviamento della società incorporata e non potrà superare, in ossequio al principio della prudenza, i valori espressi nel bilancio consolidato. Solamente l'eventuale diffe-

renza di annullamento che supera i valori del bilancio consolidato dovrà essere rilevata nel bilancio d'esercizio dell'incorporante a diretta riduzione del patrimonio netto.

Nei casi di specie la contabilizzazione delle operazioni di fusione è avvenuta sulla base del principio della continuità contabile, secondo i valori risultanti dal bilancio consolidato del gruppo alla data di efficacia dell'operazione (c.d. metodo della *predecessor basis*), determinando la contabilizzazione, nel bilancio separato delle incorporanti, delle Liste clienti (al netto del relativo Fondo imposte differite), che risultavano già iscritte nel bilancio consolidato del gruppo in quanto risultanti da precedenti acquisizioni di partecipazioni da soggetti "terzi" rispetto al gruppo.

3. Trattamento tributario dell'operazione di fusione

Dal punto di vista tributario all'operazione di fusione si applica obbligatoriamente il **regime di neutralità** previsto dall'art. 172 del T.U.I.R., il quale prevede, al comma 1, che: "La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell'avviamento". Inoltre, al comma 2 viene esplicitamente previsto che: "i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti". Si ricorda che questa neutralità non si applica in caso di riclassificazione delle attività finanziarie, così come disposto dall'art. 4, comma 4, del D.M. del 13 giugno 2011, così come modificato da quello del 3 agosto 2017.

Come è stato esposto precedentemente, nel caso in cui l'operazione di riorganizzazione aziendale tra soggetti IAS appartenenti al medesimo gruppo (c.d. *operazione under common control*) sia esclusa dall'ambito di applicazione dell'IFRS

(1) Il documento Assirevi OPI n. 2 *Revised* definisce "fusioni con natura di ristrutturazione" quelle operazioni relative a ristrutturazioni/riorganizzazioni di imprese esistenti, senza trasferimento del controllo delle imprese incorporate e senza che si possa ravvisare un'operazione economica assimilabile ad una compravendita. Si tratta pertanto di operazioni compiute nell'ambito del medesimo gruppo di imprese, programmate ed eseguite in base ad un disegno organizzativo concepito dalla capogruppo che coinvolge solo imprese del gruppo, per cui

non si determina una negoziazione economica tra gruppi portatori di interessi autonomi.

Tale tipologie di operazioni non comportano alcuno scambio con economie terze con riferimento alle attività che si aggregano, né un'acquisizione in senso economico. L'unica modifica rispetto alla situazione *ante* fusione attiene alla modalità di esercizio del controllo sulle attività e passività della società incorporata, che passa da indiretto a diretto.

Approfondimento

Redditi di impresa

3, trattandosi di operazione per la quale non possa essere dimostrata la presenza di sostanza economica in quanto non ha una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite, la metodologia di contabilizzazione dell'operazione non consente, in linea generale, l'iscrizione di maggiori valori sulle attività ricevute da parte dell'incorporante.

Infatti, in ossequio al principio di prudenza, l'avente causa deve prendere in carico l'azienda o i beni ricevuti in continuità di valori contabili, iscrivendo contestualmente una **riserva negativa di patrimonio netto**, pari alla differenza tra il valore di apporto e quello preesistente presso la società dante causa.

Con riferimento a tale fattispecie è emersa, quindi, l'incertezza interpretativa in merito all'applicazione delle discipline sull'affrancamento dei maggiori valori, che, nel caso di specie, non risulterebbero iscritti in bilancio.

Autorevole dottrina (2) ha sostenuto che, dal punto di vista sostanziale, la **riserva negativa di patrimonio netto** rappresenta i plusvalori maturati sull'attivo trasferito e che, pertanto, l'opzione per l'affrancamento potrebbe esercitarsi con riferimento a tale posta.

Supporto a tale tesi interpretativa si dovrebbe rinvenire nell'art. 4, comma 3, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, secondo il quale "Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti".

La Relazione illustrativa al riguardo precisa: "Il comma 3 si occupa delle cessioni di azienda che intervengono tra soggetti sottoposti al comune controllo. Allo stato attuale, non sono del tutto chiari i criteri di contabilizzazione da adottare per queste operazioni. Alcune posizioni dottrinali propendono per l'adozione di una contabilizzazione secondo il criterio della continuità dei valori che, pertanto, non consentirebbe all'impresa beneficiaria dell'acquisto di attribuire ai beni il valore corrispondente al prezzo pagato. Si è ritenuto opportuno, a prescindere dalla validità o meno delle suddette posizioni, ribadire che ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i qua-

li i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto".

In altri termini, nel caso di cessione di azienda tra **soggetti under common control**, l'acquirente dovrebbe comunque assumere, quali **valori fiscalmente riconosciuti dei beni del complesso aziendale acquisito**, quelli che hanno concorso a determinare il corrispettivo, soggetto a tassazione in capo al venditore, anche se non iscritti in bilancio.

Si potrebbe sostenere che la disposizione dell'art. 4, comma 3 del Regolamento IAS citato scongiura penalizzazioni derivanti dalla rilevazione delle operazioni in continuità di valori contabili nel caso di soggetti *under common control*, poiché permette la deduzione ex art. 109, comma 4, lett. b) del T.U.I.R. dei componenti negativi non imputabili a conto economico per disposizione di legge, quale il maggior ammortamento fiscale dei beni facenti parte dell'azienda acquisita.

In forza di tale orientamento, pur se relativo alle cessioni di aziende, si riterrebbe possibile estendere la *ratio* del medesimo anche alle **altre operazioni straordinarie** intervenute tra soggetti IAS *under common control* al fine di consentire l'affrancamento dei plusvalori maturati, pur se non iscritti in bilancio.

Tale soluzione, peraltro, avrebbe il pregio di evitare trattamenti fiscali differenziati rispetto ad analoghe operazioni che avvengano con soggetti al di fuori del gruppo o rispetto alle operazioni cui partecipano soggetti *non IAS adopter* (3). Qualora tale effetto discriminatorio dovesse essere confermato, ci sarebbe un evidente violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Pertanto, si ritiene che, al fine di evitare che i soggetti IAS che effettuano tali operazioni siano penalizzati, si potrebbe sostenere che la riserva negativa di patrimonio netto debba essere considerata fiscalmente come espressione, non dei plusvalori dei singoli beni, ma dell'**avviamento dell'azienda** oggetto dell'aggregazione; ovvero, poiché l'iscrizione della suddetta riserva negativa non consentirebbe di individuare i plusvalori riferibili ai singoli beni, le **differenze** suscettibili di **affrancamento** dovrebbero imputarsi all'**avviamento** dell'azienda conferita (4).

(2) Cfr. L. Miele, in *Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi*, 18 maggio 2009; L. Miele - V. Russo, "Decorrenza degli effetti fiscali del riallineamento dei valori in caso di operazioni straordinarie", in *Corr. Trib.*, n. 27/2009, pag. 2156; L. Miele, "Affrancamento di attività immateriali: le opportunità del regime sostitu-

tivo", *ivi*, n. 23/2009, pag. 1841.

(3) Cfr. anche circolare Assonime n. 27 del 25 giugno 2009, paragrafo 2.4.

(4) Cfr. circolare Assonime n. 27 del 25 giugno 2009, nota 15.

In questo caso, oltre ad evitare la discriminazione delle operazioni di fusione *under common control* rispetto ad altre operazioni, contemporaneamente verrebbe meno la problematica relativa alle deduzioni extracontabili, considerato che, dal punto di vista fiscale, gli ammortamenti dell'avviamento sono sempre deducibili per i soggetti IAS a prescindere dall'imputazione conto economico; ciò in quanto, a seguito delle modifiche recate dalla Finanziaria 2008, solo per avviamenti e marchi d'impresa è ammessa per i soggetti IAS la deduzione extracontabile IRES ed IRAP di quote di ammortamento (5) (6).

È necessario, tuttavia, ricordare che l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 124/E del 6 dicembre 2010, ha risposto ad un'istanza di interpello presentata da una società IAS al fine di stabilire appunto se, in caso di una fusione tra due soggetti appartenenti al medesimo gruppo, i valori effettivi dei beni ricevuti possano essere oggetto di riallineamento fiscale ai sensi dell'art. 172, comma 10-*bis* del T.U.I.R.

Dando rilevanza al dato letterale della disposizione contenuta nella relativa normativa, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che la circostanza che la riserva negativa di patrimonio netto iscritta dalla società avente causa rifletta, dal punto di vista sostanziale, i plusvalori latenti sulle immobilizzazioni ricevute per effetto della fusione, non configuri un presupposto valido per poter beneficiare del regime in argomento; ciò in quanto, con riferimento alle predette immobilizzazioni, non si viene a generare **alcun disallineamento** tra valori civili iscritti in bilancio e corrispondenti valori fiscali, poiché i maggiori valori riferiti ai beni della società incorporata non risulterebbero "iscritti in bilancio" ma imputati, nel bilancio della società incorporante, in una riserva negativa di patrimonio netto.

Tale soluzione interpretativa, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, sarebbe coerente con la *ratio* della norma menzionata volta alla eliminazione, mediante opzione, dei disallineamenti tra i valori contabili e quelli fiscali, nell'ottica del rafforzamento, sotto il profilo dell'identità dei valori, del c.d. principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti.

Diversamente, la tesi rappresentata dal contribuente comporterebbe una soluzione contraria

alla *ratio* sopra citata, traducendosi nella necessità di operare, in dichiarazione dei redditi, variazioni extracontabili in conseguenza dei disallineamenti che si verrebbero a generare in seguito all'affrancamento; effetto, quest'ultimo, che il legislatore medesimo ha inteso evitare.

A parere di chi scrive, tuttavia, nel caso dell'operazione di fusione *under common control*, seguendo un approccio più sostanzialistico che formale, dovrebbe essere concessa la possibilità di operare l'**affrancamento dei plusvalori latenti**, benché riflessi contabilmente nella Riserva negativa di patrimonio netto. Infatti, tale Riserva negativa non può che rappresentare il valore dell'avviamento, pagato al momento dell'acquisto della partecipazione, da affrancare essendo un *asset* riferibile al compendio aziendale acquisito; in caso contrario si realizzerebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti (ITA GAAP), con riferimento ad operazioni identiche, che il sistema fiscale non deve consentire.

Di diverso avviso l'Agenzia delle entrate, la quale, anche in occasione di successiva risposta ad istanza di interpello non resa pubblica, ha confermato che non è possibile beneficiare, nel caso di specie, del regime di imposizione sostitutiva, ordinario o speciale, e ciò in quanto non si verrebbe a generare alcun disallineamento tra i valori civili iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori fiscali, essendo la *ratio* della norma volta proprio all'eliminazione dei suddetti disallineamenti ed al conseguente rafforzamento del c.d. principio di derivazione.

4. Operazioni di fusione e disciplina dell'affrancamento

Nei casi oggetto delle risposte nn. 59/2019 e 60/2019, le società incorporanti, utilizzando il criterio contabile della continuità dei valori, previsto dai Documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2 (*Revised*), hanno iscritto nel proprio bilancio separato *post* fusione i **valori delle attività e delle passività delle incorporate** quali risultanti dal **bilancio consolidato** della società **controlante** alla data di efficacia delle operazioni, in ossequio al metodo della c.d. *predecessor basis* sopra commentato.

Pertanto, al contrario di quanto accade nelle operazioni già oggetto delle interpretazioni del-

(5) Cfr. art. 103, comma 3-*bis* del T.U.I.R.

(6) Ai fini IRAP, invece, la deduzione extracontabile di tali ammortamenti è consentita per tutti i soggetti, a prescindere

dai principi contabili utilizzati. Cfr. artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 446/1997.

Approfondimento

Redditi di impresa

L'Agenzia sopra descritta, le incorporanti iscrivono nel proprio bilancio separato il **maggior valore contabile** corrispondente alle **Liste clienti** delle società incorporate, in quanto già iscritte nel bilancio consolidato del gruppo per effetto dell'acquisizione delle partecipazioni, come sopra precisato.

L'istante ha ritenuto, quindi, che le incorporanti abbiano la possibilità di affrancare, mediante imposta sostitutiva, tali Liste clienti, in base alla considerazione che, pur essendo l'operazione contabilizzata sulla base del principio della continuità dei valori, la successione nei saldi del bilancio consolidato fa emergere, appunto, nei casi *de quibus*, quel **disallineamento** tra i maggiori valori civili iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori fiscali, che, a parere dell'Agenzia delle entrate, le discipline di affrancamento intendono eliminare, considerato che tale iscrizione consegue al recepimento dei maggiori valori contabili già presenti nel bilancio consolidato.

Emerge, con tutta evidenza, la differenza tra le fattispecie oggetto delle istanze in commento e quelle già esaminate dall'Agenzia delle entrate nella prassi sopra citata.

Nelle operazioni oggetto delle presenti istanze, si ha l'**iscrizione di maggiori valori contabili** (i.e. Liste clienti) nel bilancio separato delle incorporanti *post* fusione, poiché tali valori sono già iscritti nel bilancio consolidato della controllante per effetto dell'acquisizione delle partecipazioni da soggetti terzi estranei al gruppo.

Nei casi, invece, già esaminati dall'Agenzia delle entrate, l'acquisizione della partecipazione era avvenuta, non da soggetti terzi, ma da soggetti anch'essi *under common control*. Conseguentemente, nel bilancio consolidato risultava già iscritta una **Riserva negativa** di patrimonio netto in base al principio OPI 1, che, con l'operazione di fusione, era stata "**ereditata**" nel bilancio separato dell'incorporante *post* fusione.

In tal senso si è già espressa anche Assonime (nella Guida 1, maggio 2011, Nota 181), secondo la quale la pronuncia dell'Agenzia delle entrate, resa con la risoluzione n. 124/E/2010, non esclude la possibilità di procedere al riallineamento qualora l'acquirente, nell'ambito di un'operazione di aggregazione *under common control*, iscriva maggiori valori contabili a seguito

del recepimento di quelli già presenti nel bilancio consolidato.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'istante ha ritenuto che le incorporanti abbiano la facoltà di affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio - secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali e dai documenti interpretativi dell'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) -, corrispondenti sostanzialmente alle Liste clienti, già contabilizzate nel bilancio consolidato del gruppo al momento dell'acquisizione delle partecipazioni nelle società incorporate, quale espressione del maggior valore già precedentemente "pagato" con l'acquisto delle partecipazioni.

L'Agenzia delle entrate, comprendendo la particolarità delle fattispecie rappresentate nelle istanze in commento rispetto a quelle già oggetto dei precedenti orientamenti di prassi, conferma che ove, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, si verifichi un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori fiscali, la fusione configurerebbe un presupposto per l'accesso al regime del riallineamento dei valori di cui all'art. 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185/2008 mediante l'assolvimento dell'**imposta sostitutiva**.

Non può che auspicarsi che l'Agenzia delle entrate, seguendo un'interpretazione più aderente alla sostanza delle operazioni di aggregazione tra soggetti *under common control*, anche al di là del dato letterale della disposizione normativa, possa consentire l'affrancamento anche in caso di operazioni di fusione nelle quali i maggiori valori non risultino iscritti in bilancio, ma riflessi nella Riserva negativa di Patrimonio netto, non potendo sfuggire che la natura delle operazioni è assolutamente identica in entrambe le fattispecie e si tratta in entrambi i casi di plusvalori, espressi o latenti, relativi all'azienda. Ciò in quanto i gruppi *IAS adopter*, che devono obbligatoriamente contabilizzare le suddette aggregazioni in base ai principi contabili indicati, risultano fortemente penalizzati dall'impossibilità di accedere in tali casi ai regimi di affrancamento previsti *ex lege*, che sono invece accessibili ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali, seppure per operazioni identiche.